

Allegato lettera A

STATUTO

Art. 1 Costituzione – denominazione – sede – durata

E' costituita con Sede Legale in Gallarate un'associazione di volontariato denominata "Etica, dignità e valori – Associazione Stakeholders delle Banche e delle Assicurazioni - ODV" oppure in via abbreviata "Associazione E.DI.VA.- ODV".

L'associazione è un ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs 117 del 3 luglio 2017.

L'associazione potrà istituire sezioni territoriali autonome e sedi operative su tutto il territorio nazionale.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 Scopi e attività

L'associazione E.DI.VA. ODV non ha scopo di lucro, nemmeno indiretto e persegue, nell'ambito territoriale nazionale, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa promuove la diffusione della finanza etica e dei principi di responsabilità sociale d'impresa, costitutivi delle Aziende di Credito e delle Assicurazioni, per uno sviluppo sostenibile, condiviso e stabile.

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge le attività di cui all'art. 5 comma 1 – lettera W del D.Lgs 117 del 3 luglio 2017, in particolare:

- la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017, la promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 nr. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2017, nr. 244.

A tale scopo l'associazione si propone di:

a) promuovere da un punto di vista socio-culturale, studi, convegni, pubblicazioni, canali informativi e quant'altro possa essere utile alla diffusione dei valori culturali della finanza etica e della responsabilità sociale d'impresa, per obiettivi di promozione umana, di sostenibilità sociale e ambientale, di ampliamento della partecipazione e di effettivo buon governo societario;

b) confrontarsi con il mondo della scuola e dell'università per ogni approfondimento, sviluppo e diffusione degli studi attorno alle tematiche ispiratrici dei propri scopi sociali, anche tramite iniziative di educazione e formazione ai valori della buona economia e della buona finanza rivolta alle giovani generazioni;

c) rapportarsi con le istituzioni regionali, nazionali e internazionali per far crescere l'attenzione dei legislatori sulle tematiche istitutive del sodalizio, sempre più rilevanti per una crescita utile, sostenibile, compatibile, condivisa e stabile;

d) relazionarsi, nella piena autonomia dell'associazione, con gli organi aziendali delle Banche e delle Assicurazioni, affinché assumono impegni per la diffusione al grande pubblico

della finanza etica e dei principi di responsabilità sociale d'impresa, utili ad un'effettiva crescita globale;

e) potenziare gli istituti giuridici che favoriscano la partecipazione e la democratizzazione delle aziende bancarie ed assicurative; nell'attuale quadro legislativo seguire e valorizzare il ruolo di tutti gli stakeholders, attraverso l'attuazione dei contenuti dell'art. 46 della Costituzione (ruolo dei dipendenti nella gestione dell'impresa) e la promozione dell'art. 47 della Costituzione (tutela del risparmio);

f) esercitare l'azionariato attivo nelle assemblee dei soci degli Istituti di credito e delle imprese di Assicurazione, tramite i suoi associati, per divulgare i valori costitutivi del sodalizio;

g) guardare alla prospettiva europea e mondiale, per avviare un dialogo ed un confronto e promuovere collaborazioni e partnership con Istituzioni, Associazioni, ed ogni altro soggetto internazionale, impegnati nella diffusione nelle Banche e nelle Assicurazioni della finanza etica e nella responsabilità sociale d'impresa.

Per conseguire gli scopi sociali, l'Associazione può aderire ad altre organizzazioni, enti pubblici e privati e associazioni anche interprofessionali ed internazionali, che perseguono scopi analoghi o complementari.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte generalmente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 3 Patrimonio – esercizi sociali

L'Associazione è gestita con criteri di sobrietà e di sostenibilità e può disporre di:

- beni mobili o immobili;
- contributi, erogazioni, donazioni, successioni o lasciti;
- azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote associative non sono rivalutabili e sono intrasmissibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario si chiudono il 31/03 di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo predispose il progetto di bilancio annuale consuntivo, nonché, se prevista, la relazione di missione, e il bilancio preventivo che vengono debitamente messi a disposizione dei soci presso la Sede Sociale.

L'Assemblea dei soci procede all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Salvo precise imposizioni di legge è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, capitale, durante la vita dell'Associazione. Gli avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti nell'attività istituzionale.

Art. 4 Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del RUNTS, verrà devoluto ad altre Associazioni di volontariato con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 117/2017.

Nelle more di costituzione del RUNTS resta in vigore la normativa prevista dal D.Lgs 460/1997.

Art. 5 Composizione dell'Associazione

Possono essere ammessi a partecipare all'associazione, in qualità di associati tutti coloro che, condividendo gli scopi istituzionali dell'associazione, ne facciano richiesta mediante apposito modulo. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Trascorsi 120 giorni dalla data di ricezione la domanda di ammissione si intende tacitamente accolta. L'eventuale esclusione deve essere debitamente motivata.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non potrà essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto di voto, secondo le modalità stabilite dal presente statuto, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, nonché tutti gli altri casi previsti dallo Statuto. Hanno inoltre il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di essere eletti alle cariche sociali.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono volontarie e gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo, in eventuale apposito regolamento di cassa.

Art. 7 Decadenza – Recesso - Esclusione

La qualifica di Associato si perde:

- per decesso;

- per morosità nel pagamento della quota associativa;
- dietro presentazione di dimissioni scritte o recesso;
- per esclusione.

Il decesso, il recesso e l'esclusione non comportano alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né la restituzione delle quote eventualmente versate dall'Associato.

Il recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata a/r ed indirizzata al Tesoriere dell'Associazione.

L'esclusione è deliberata con provvedimento motivato dal Consiglio Direttivo con maggioranza qualificata dei 2/3, in seguito a:

- gravi inadempienze agli obblighi dello statuto;
- gravi azioni od iniziative in contrasto con l'attività dell'Associazione e i suoi principi costitutivi;
- condotta che costituisce ostacolo all'andamento del sodalizio;
- morosità nel pagamento della quota associativa.

L'escluso ha facoltà di ricorrere all'Assemblea dei soci, o ad organo da essa delegato, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, che si esprimerà entro e non oltre 120 giorni la data del ricorso.

Dopo la pronuncia il provvedimento di esclusione diviene definitivo e inappellabile.

Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli Associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Comitato di Garanzia;
- l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 9 L'Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata – oppure e-mail o pubblicazione sul sito internet, a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 15 giorni prima del giorno previsto.

L'Avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. Il socio può indicare la sua preferenza all'atto dell'adesione riguardo la modalità di trasmissione della convocazione assembleare.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri determinandone previamente il numero dei componenti;
- determina l'ammontare della quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 10 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo costituisce l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da 4 a 15 membri eletti tra i componenti dell'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Comitato di Garanzia.

Ha il compito di :

- proporre tutte le opportune iniziative per svolgere compiutamente le funzioni previste dall'art. 2 dello statuto;
- convocare le riunioni dell'Assemblea degli Associati;
- presentare annualmente all'Assemblea per l'approvazione, la relazione, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- conferire procure generali e speciali;

- relazionare gli associati sull'andamento delle iniziative promosse;
- prendere tutte le necessarie iniziative al fine di offrire una completa informazione agli associati al verificarsi di eventi di straordinaria amministrazione;
- indire, a seguito di richiesta motivata di almeno il 10% degli Associati, l'Assemblea degli Associati con l'ordine del giorno richiesto;
- valutare le nuove richieste di adesione all'Associazione;
- deliberare in ordine all'esclusione dei soci;
- ratificare e respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- proporre all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- nominare al proprio interno il Presidente, i Vice-Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere;
- istituire, sedi operative sul territorio, diversa dalla Sede Legale.

Quando non sono espressamente previste maggioranze qualificate, il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, per la validità della sua costituzione è necessaria la presenza, al momento delle singole votazioni, di almeno la metà più uno dei membri in carica.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. Per la validità delle deliberazioni sono considerati presenti i Consiglieri collegati anche tramite video-conferenza oppure con altri strumenti di collegamenti informatici a distanza in tempo reale.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 11 Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa in qualsiasi grado di giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente, il Vice Presidente Vicario o, in assenza, il più anziano di età, lo sostituisce in caso di impedimento.

Art. 12 Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente, redige e conserva i verbali, nonché custodisce i libri sociali. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 Il Comitato di Garanzia

Il Comitato di Garanzia è composto da due a cinque membri eletti dall'Assemblea degli Associati.

Il Comitato di Garanzia si integrerà con il Consiglio Direttivo ed avrà il compito di:

- svolgere le funzioni che la legge attribuisce ai sindaci delle Società per Azioni;
- svolgere le funzioni assolute dai probiviri nelle Società Cooperative, fermo restando quanto disposto dall'art. 7 in materia di esclusione;
- ricercare il massimo di unitarietà possibile su tutti i temi all'ordine del giorno dei vari organismi direttivi.

I membri del Comitato di Garanzia potranno partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea con diritto di parola e senza diritto di voto.

I membri del Comitato eleggono un Presidente che provvede a convocare e a presiedere le riunioni e ad espletare gli adempimenti relativi alla verbalizzazione delle stesse.

Art. 14 Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la contabilità e l'amministrazione del patrimonio, incassa le quote e tutte le entrate; provvede, ai pagamenti con firma abbinata del Presidente o di uno dei Vice Presidenti oppure di uno dei Consiglieri; apre e chiude conti correnti bancari e libretti di risparmio, movimentata gli stessi facendo prelevamenti nei limiti delle disponibilità attive su delega del Presidente; predispone i bilanci; per l'esercizio delle sue funzioni può avvalersi dell'ausilio di uno o più membri dell'Assemblea degli Associati.

Il Tesoriere può svolgere anche le funzioni di Segretario.

Art. 15 Modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato con avviso, contenente l'ordine del giorno, inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo casi di accertata urgenza nei quali tale termine può essere ridotto e l'avviso trasmesso per le vie brevi.

Il Consiglio Direttivo, integrato con l'Organo di Garanzia, si riunisce di norma almeno due volte l'anno e comunque deve essere convocato a seguito di richiesta motivata di una maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti.

Art. 16 Durata ed emolumenti dei componenti degli organi elettivi dell'Associazione

Tutti gli organi elettivi di cui al precedente art. 8 rimangono in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutte le cariche sono gratuite e i componenti degli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione per la loro attività; gli è dovuto solo il rimborso delle spese sostenute per la carica, purché documentate, come previsto dalla legge e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, normate da eventuale apposito regolamento di cassa.

Art. 17 Organo di Controllo e Revisore Legale

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, nonché il Revisore Legale al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge e, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

Art. 18 Norma finale

Per tutto quello non previsto nel presente Statuto si rinvia al D.Lgs nr. 117 del 3 luglio 2017 e succ. modifiche e al Codice Civile.

